

COMUNE DI CUORGNE' (TO)

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

N. 5 DEL 19 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Parere sull'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo per l'anno 2018 (CCNNL 2018)

Dato atto che è stato chiesto a quest'Organo di esprimere un parere sulla ipotesi di **contratto collettivo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate annuali per l'anno 2018**, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione *per l'anno 2018*, del Fondo (**art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/208**) sia il suo utilizzo (**art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/208**) limitatamente agli istituti già previsti dai contratti precedenti;

Vista l'ipotesi di accordo concordata dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, dalla quale si rileva che il Fondo per l'anno **2018** è stato costituito nell'ammontare di € 157.663,78 (*di cui € 147.552,93 di risorse stabili, ed € 10.110,85, di risorse variabili*).

Dato atto che tale ipotesi si limita a regolare esclusivamente la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione del Fondo o la sua integrazione con le risorse di cui al all'articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21 maggio 2018;

Rilevato dalla relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa che:

- il fondo dell'anno 2018, risulta quantificato al netto delle quote relative alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€ 81.015,00);
- nel fondo, sono stati inseriti € 2.498,78 di risorse stabili per rivalutazione delle P.E.O. che non soggiacciono ai limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e che valgono solo per l'anno 2018;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, non supera l'importo determinato per l'anno 2016;

- il fondo dell'anno 2016 era stato quantificato prendendo a riferimento quello dell'anno 2015 ed apportando le decurtazioni derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), che prevede che, il fondo dell'anno 2016, non può essere superiore a quello dell'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- in sede di costituzione del fondo per l'anno 2015, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i, nel fondo dell'anno 2015 è stata consolidata la decurtazione dei risparmi conseguiti nel periodo 2011 – 2014.

Visti in particolare i prospetti e le ulteriori specifiche contenuti nella relazione tecnico finanziaria di cui sopra, riportanti nel dettaglio il costo e le risorse necessarie a finanziare l'accordo e dato atto che l'utilizzo di tali risorse è stato indirizzato ad istituti contrattuali previsti dall'art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, limitatamente agli istituti già previsti dai contratti precedenti;

Dato atto che l'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018, assegna all'Organo di Revisione dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Dato atto, altresì, che l'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*.

Rammentato che il comma 3-*quinquies*, dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001, prevede che: *“..... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di*

legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio, come risulta dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria, a corredo del citato contratto integrativo, prodotti dagli uffici preposti;

DA ATTO

- di aver verificato la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 2018, mediante Determina del Dirigente del Settore Amministrativo Servizio alla Persona – ICT n. 1349 del 19/12/2018, le cui risorse risultano previste nel corrente esercizio finanziario;
- di aver provveduto al controllo della suddetta ipotesi di contratto integrativo, verificando che la stessa è rispettosa dei vincoli:
 - derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattate;
 - derivanti da norme di legge e dallo stesso D.Lgs. n. 165 del 2001;
 - di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
 - e delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2018, con i vincoli di bilancio, e pertanto

CERTIFICA

- la correttezza del procedimento di costituzione del fondo;

ESPRIME

- parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2018 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- parere favorevole in ordine alla compatibilità dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2018 del comune di Cuornè.

Torino, 19 dicembre 2018

Il Revisore Unico

Fiorella Vaschetti

